



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |                 |            |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SILVESTRI  | ANGELO RAFFAELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | MARCELLO        | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE  | COSIMO          | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |            |

SEZIONE  
N° 1  
REG.GENERALE

N° [redacted]/11

UDIENZA DEL

17/05/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

660/1/11

PRONUNCIATA IL:

17.05.11

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

26.09.11

Il Segretario

DR. SSA A.M. RIZZATO

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n° [redacted]/11  
depositato il 03/02/2011

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° [redacted] ADDIZ. IRPEF 2004  
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA PRAGMA S.P.A.

difeso da:

ROCCAFORTE D.SSA FARIBA  
VIA SOLITO,69 74100 TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO  
VIA PLATEJA N. 30 74121 TARANTO TA

**FATTO:**

In data 03/02/2011, il sig. [REDACTED], rappresentato e difeso dal Dott. Montanaro Vito, depositava c/o la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, ricorso avverso avviso "iscrizione ipotecaria su un immobile" [REDACTED] notificato dalla Concessionaria Equitalia Pragma S.p.a. il 14/12/2010.

Il ricorrente chiedeva la sospensione dell'atto e la sua nullità ed eccepiva che:

- 1) L'iscrizione ipotecaria de quo, derivava dalla cartella di pagamento n° [REDACTED] emessa a seguito della notifica del prodromico avviso d'accertamento [REDACTED] che era stato opposto e che la stessa Commissione Sezione I, aveva sospeso con ordinanza del 10/01/2011 e depositata il 18/01/2011, pertanto la Concessionaria, non aveva titolo per procedere all'iscrizione ipotecaria.
- 2) L'inesistenza della notifica del provvedimento d'iscrizione ipotecaria, poiché il Concessionario era ricorso alla notifica diretta dell'iscrizione ipotecaria, invece di avvalersi di soggetti all'uopo abilitati (art. 26 comma 1 DPR 602/73).
- 3) L'iscrizione ipotecaria de quo, doveva essere motivata in modo congruo e specifico e ciò, non era avvenuto, pertanto doveva annullarsi.
- 4) Nell'iscrizione ipotecaria, non era indicato l'organo od autorità amministrativa, presso i quali era possibile promuovere il riesame, anche nel merito dell'atto, in autotutela.
- 5) L'atto doveva ritenersi nullo poiché il Concessionario, non aveva precisato il titolo, la natura, il tributo, la data di consegna del ruolo, la data delle singole



*[Handwritten signature]*

notifiche delle cartelle, la prova delle notifiche.

In data 01/03/2011, la stessa Commissione accoglieva l'istanza cautelare di sospensione.

In data 31/03/2011, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale, depositava in Commissione controdeduzioni, con le quali ribadiva l'inaffidabilità nei propri confronti, del ricorso per carenza di legittimazione passiva, nel merito, evidenziava di aver proceduto alla sospensione della cartella in questione.

In data 07/04/2011, la Concessionaria Equitalia, Pragma S.p.a., depositava in Commissione controdeduzioni, con le quali evidenziava che:

1) L'ipoteca traeva origine dal mancato pagamento della cartella n°

[REDACTED]

2) La cartella era stata notificata il 17/08/2010.

3) L'Agente, trascorsi 60 gg. dalla data di notifica e non avendo avuto alcuna comunicazione in merito alla sospensione o cancellazione del ruolo, ha provveduto ad iscrivere ipoteca a garanzia del credito contenuto nella cartella.

4) L'ipoteca è stata iscritta il 15/11/2010 e notificata al ricorrente, il 14/12/2010.

5) Il ricorso avverso l'avviso d'accertamento, è stato deciso il 18/01/2011, con sentenza favorevole al ricorrente.

6) In data 28/01/2011, è stata iscritta la sospensione dell'esecutività della cartella.

Chiedeva che si respingesse il ricorso con condanna alle spese di lite, per il ricorrente.

Il giorno 17/05/2011, si riunisce il Collegio della I Sezione della stessa Commissione, per la trattazione in pubblica udienza, del ricorso de quo.

Su invito del Presidente e previa scrupolosa analisi del contenuto degli atti presenti in



fascicolo, il Giudice Relatore espone i fatti e le circostanze della controversia.

Successivamente intervengono i rappresentanti delle parti costituiti, che si riportano al contenuto degli atti rispettivamente depositati ed ancora, l'Ufficio in particolare, dichiara di riconoscere l'avvenuto pagamento di quanto dovuto dal ricorrente.


Ancora ed in Camera di Consiglio, il Giudice Relatore evidenzia che, anche per quanto dichiarato dallo stesso Ufficio, degne d'accoglimento dovevano ritenersi le eccezioni mosse dal ricorrente e pertanto, l'iscrizione ipotecaria sull'immobile [REDACTED] doveva essere annullata dalla Concessionaria Equitalia Pragma S.p.a..

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Taranto li 17/05/2011

IL PRESIDENTE



IL GIUDICE RELATORE

